



Coni

Il Presidente

Roma, 24 maggio 2004


- *Ai componenti del Consiglio Nazionale*
- *Ai componenti della Giunta Nazionale*
- *Ai Presidenti delle Discipline Sportive Associate*
- *Ai Presidenti degli Enti di Promozione Sportiva*

Loro Sedi

Facendo seguito a quanto precedentemente comunicato ho il piacere di informarTi che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 21 maggio u.s., ha approvato un decreto-legge nell'ambito del quale si ribadisce il ruolo del CONI quale unico soggetto certificatore dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive dilettantistiche, al fine di usufruire delle vigenti agevolazioni fiscali, nonché quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale.

Nel trasmetterTi, in allegato, copia della disposizione, desidero sottolineare come lo stesso fatto che si sia intervenuti con la decretazione d'urgenza evidenzia quanto erano fondate le preoccupazioni e le proteste del CONI per le modifiche apportate all'articolo 90 della legge 289/2002 nell'ambito della legge a favore del cinema approvata nei giorni scorsi.

Nel ringraziarTi per la dimostrazione di fermezza e di compattezza assunta dall'intera organizzazione sportiva, a difesa di un principio fondamentale del nostro ordinamento, mi è gradita l'occasione per inviarti i miei più cordiali saluti.


(Giovanni Petrucci)

ART.7

(Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica)

1. In relazione alla necessità di confermare che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 29 dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n.242, e successive modificazioni.
2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.